



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6789 del 2014, proposto dalla Interconsult Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Bovi in Roma, via della Scrofa, 57;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 25.02.2014 relativo alla richiesta di concessione demaniale marittima di anni 50 per la realizzazione di un impianto offshore da 42 aerogeneratori nello specchio acqueo antistante il golfo di Oristano. risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Oristano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il provvedimento impugnato laddove motiva con considerazioni puntuali le ragioni della ritenuta incompatibilità del progetto con la sicurezza della navigazione e con le caratteristiche dell'area adiacente il progettato impianto eolico;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che tali ragioni presentino profili di ampia discrezionalità tecnica in relazioni ai quali il sindacato giurisdizionale appare limitato ai vizi di macroscopica illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, non ravvisabili in questa fase cautelare;

Considerati, inoltre, nel doveroso bilanciamento degli interessi, prevalenti quelli della sicurezza della navigazione rispetto ai pur meritevoli interessi economici connessi con la realizzazione di un

impianto a energia rinnovabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)